

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

**GIUNTA ESECUTIVA**

DELIBERAZIONE N. 10906

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare riunita in Roma il giorno 09.11.2015,

- vista la nota prot. n. 377 del 21.10.2015, con la quale il Dr. Diego Bettoni, Direttore della Sezione di Ferrara, chiede l'autorizzazione ad affidare alla Società PHYSIK INSTRUMENTE (PI) S.r.l di Bresso (MI), la fornitura di due sistemi di posizionamento SpaceFab per il Progetto EUROGAMMAS;
- preso atto che le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento sono espletate dal Sig. Federico Evangelisti, dipendente INFN;
- vista la relazione del 09.10.2015, predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento, allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, nella quale sono illustrati i motivi per i quali la Società PHYSIK INSTRUMENTE (PI) S.r.l., rappresentante esclusiva per l'Italia della Società PI MiCos GmbH, è l'unica in grado di fornire i due sistemi con le caratteristiche tecniche richieste;
- visti il Capitolato tecnico e le Condizioni contrattuali, allegati alla presente deliberazione come parti integranti e sostanziali;
- vista l'offerta economica n. Q-258806-N3T1 del 15.10.2015, presentata dalla Società PHYSIK INSTRUMENTE (PI) S.r.l. di Bresso (MI), allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
- preso atto che per la fornitura in oggetto è prevista una spesa di € 191.500,00, di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero, oltre IVA 22%, per un totale di € 233.630,00, che trova copertura nel bilancio dell'Istituto, Sezione di Ferrara, capitolo 520910 (Altre immobilizzazioni tecniche - Costruzioni apparati) - Progetto EUROGAMMAS, come segue:
  - € 197.243,00 - Esercizio Finanziario 2015;
  - il restante importo di € 36.387,00 in fase di assegnazione alla Sezione, come attestato dal Responsabile Nazionale del Progetto Eurogammas, Prof. Luigi Palumbo;
- visto l'art. 57 comma 2 lettera b) del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
- preso atto che trattasi di fornitura non prevista nel sistema di Convenzionamento CONSIP S.p.A. e nel MEPA, come dichiarato dal Responsabile Unico del Procedimento nella relazione del 08.10.2015;
- vista, inoltre, la richiesta del Direttore della Sezione di Ferrara, di concedere alla Società PHYSIK INSTRUMENTE (PI) S.r.l. l'anticipo del 20% dell'importo della fornitura a fronte di costituzione di garanzia bancaria o assicurativa di pari importo ai sensi dell'art. 95 co. 3, 4 e 5 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'INFN;

- considerato che alla procedura in argomento è stato attribuito - dall'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC - il Codice di Identificazione Gara (CIG) n. 6425021F0B e che la presente fornitura rientra nell'ambito del Codice Unico di Progetto (CUP) n. I42I14000170006;
- visto lo schema di contratto da stipulare con la Società PHYSIK INSTRUMENTE (PI) S.r.l. di Bresso (MI);
- visto l'articolo 14 co. 5 dello Statuto dell'INFN, secondo cui la Giunta Esecutiva delibera in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali che esulano dalla competenza dei Direttori delle Strutture.

### **DELIBERA**

1. Di approvare l'affidamento alla Società PHYSIK INSTRUMENTE (PI) S.r.l. di Bresso (MI), del contratto per la fornitura di due sistemi di posizionamento SpaceFab per il Progetto EUROGAMMAS, per la Sezione di Ferrara, per un importo di € 191.500,00, oltre IVA 22%, per un totale di € 233.630,00.
2. Di imputare la spesa di cui al punto precedente nel bilancio dell'Istituto - Sezione di Ferrara, così come indicato in narrativa.
3. Di autorizzare l'anticipato del pagamento del 20% dell'importo della fornitura a fronte di apposita garanzia fideiussoria di pari importo.
4. Di subordinare l'adempimento di cui al punto 1 al parere di congruità da parte di una Commissione tecnica composta da:

- Mauro Gambaccini - Presidente  
- .....

- Vittore Carassiti  
- .....

- Cristina Vaccarezza  
- .....

I componenti della Commissione sono designati quali incaricati del trattamento dei dati personali con riferimento ai soli dati e per le finalità connesse alle attività ad essi affidate.

5. Di subordinare la stipula del contratto all'accertamento dell'insussistenza a carico del privato contraente, delle cause di divieto, sospensione, o decadenza di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.
6. Di autorizzare il Presidente dell'Istituto a formalizzare con propria disposizione, in caso di parere positivo della Commissione, l'adempimento di cui al punto 1 e a sottoscrivere il relativo contratto.